



Sent. n. 214/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73811 R.G. promosso da (omissis) (omissis)
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Auriemma
(RMMGPP81B24B963Y), elettivamente domiciliato presso il suo
studio a Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Gallozzi n. 16
(avv.giuseppeariumma@pecavvodicassino.it),

nei confronti

del Ministero della difesa, Direzione Generale della previdenza militare
e della leva, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dalla dott.ssa Teresa Romeo, Capo 2^ Sezione Contenzioso
del II Reparto;

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi –
Direzione dei Servizi del Tesoro – Ufficio XI;

dell'Istituti Nazionale della Previdenza Sociale, contumace.

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del 23.2.2024, con verbalizzante la dr.ssa Piera Pagnano, il dott. Hettiyakandage per la Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli.

Fatto e Diritto

1. Pregiudizialmente, in rito, va dichiarata la contumacia dell'Istituti Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

2. Nel merito il ricorrente (omissis), ex sottufficiale dell'Esercito, in congedo per infermità non dipendente da causa di servizio a decorrere dal 23.9.2021 come da decreto del Ministero della Difesa n. M_D A08A585 REG2022 0001031 del 21.1.2022, con l'istanza del 16.9.2019 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata dell'infermità *“diffusi segni di artrosi somatica con osteofitosi somato-marginale e protusioni discali multiple”*;

In data 23.9.2021 con il verbale n. BL/B n. RM121006975 la Commissione medica ospedaliera di Roma ha dichiarato il ricorrente non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio militare incondizionato e da collocare in congedo assoluto, e reimpiegabile nelle corrispettive aree funzionali dell'Amministrazione civile della difesa ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 15.3.2010 n. 66. Nel verbale la Commissione ha anche espresso il giudizio diagnostico *“esiti di*

stabilizzazione vertebrale da L2 a S1 in spondilodiscoartrosi lombo sacrale con radicolopatia L4-L5 strumentalmente accertata”.

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio (Ministero dell'economia e delle finanze) con il parere 743672021 del 13.5.2022 ha rappresentato che *“l'infermità esiti di stabilizzazione vertebrale da L2 a S1 in spondilodiscoartrosi lombosacrale con radicolopatia L4 L5 strumentalmente accertata, non è luogo a deliberare, trattandosi di una descrizione menomativa dell'integrità fisica da considerarsi diretta conseguenza e aggravamento della precedente infermità {"Spondilolisi di L5 e lieve spondilolistesi di L5 su S1 con lombalgia"} sulla quale il Comitato ha già espresso parere. Peraltro il sottufficiale ha svolto nell'ultimo decennio attività esclusiva di ufficio connessa al trattamento economico e alla matricola; inoltre è presente un importante fattore di rischio extra lavorativo quale il marcato sovrappeso IMC > 31”.*

Il Ministero della Difesa ha così recepito il suddetto parere e con il Decreto M_DAEC60EDREG20220071720 del 20.5.2022, posizione n. 652487/B, non ha accolto l'istanza del 16.9.2019 presentata dal ricorrente.

Cosicchè, il (omissis) con il ricorso in epigrafe, ha chiesto di dichiarare che l'infermità *“Esiti di stabilizzazione vertebrale da L2 a S1 in spondilodiscoartrosi lombosacrale con radicolopatia L4-L5 strumentalmente accertata”* è dipende da causa e/o concausa di

servizio con conseguente ascrivibilità della menomazione alla Tabella A, sesta categoria del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.

3. A seguito dell'udienza del 23.6.2023, questo Giudice con la sentenza parziale/ordinanza n. 405 del 3.7.2023, a cui si rinvia ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c., ha respinto le eccezioni del Ministero della Difesa di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, di inammissibilità del ricorso per l'assenza della specifica domanda e di carenza di legittimazione passiva; né la memoria del 24.8.2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha prospettato giuste ragioni per una decisione in senso difforme in punto di difetto di giurisdizione.

Inoltre, nella predetta decisione questo Giudice, ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio per l'accertamento del requisito sanitario, ha dato incarico all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno di fornire motivato parere sui seguenti quesiti: se possa ritenersi che l'infermità "Esiti di stabilizzazione vertebrale da L2 a S1 in spondilodiscoartrosi lombosacrale con radicolopatia L4-L5 strumentalmente accertata" sia dipendente da causa di servizio; quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza.

4. In data 2.2.2024 l'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno ha espresso il richiesto parere.

5. Alla pubblica udienza del 23.2.2024 la difesa del Ministero dell'Economia ha insistito per il rigetto del ricorso.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

6. Tanto premesso, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, l'Asl di Salerno ha svolto le operazioni peritali attraverso la visita diretta del ricorrente in data 8.1.2024 e l'esame della documentazione in atti. In risposta ai quesiti posti in ordinanza, l'Asl ha espresso il seguente parere: *“Rilevando che agli atti non è presente alcuna documentazione sanitaria precedente al 2019 che possa fornire indicazioni in merito alla storia clinica del sig(omissis), si espone quanto segue: si ritiene che gli esiti dell'intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale da L2 ad S1 in soggetto con spondiloartrosi lombare e radicolopatia L4-L5 non siano dipendenti da fatti di servizio. In particolare, in assenza di traumi riferiti dall'istante, né documentati relativi al servizio prestato, la scoliosi e la spondilolisi L5 e listesi, non causalmente collegati all'attività di servizio hanno direttamente determinato la grave patologia degenerativa vertebrale con necessità di intervento chirurgico di stabilizzazione. Si concorda, pertanto, con il Comitato di verifica”*.

Il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le

premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni questo Giudice ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'invocata dipendenza e, per l'effetto, respinge il ricorso in epigrafe. Assorbita ogni altra ragione.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella misura del 50% ciascuno, delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro 1.500,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli nella Camera di Consiglio del 23.2.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 15.04.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)